



TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale, composto dai magistrati

Dott. Davide Storti	PRESIDENTE
Dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
Dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata in data 18.10.2019 dall'impresa individuale Farmacia Damiani Alfonso (in persona dell'omonimo titolare Damiani Alfonso) con sede in Fano (PU) Località Fenile via Girardengo n. 2 esercente l'attività di farmacia e commercio al minuto di prodotti per la persona, profumeria, ecc.;

rilevato che

- la debitrice chiede termine per depositare la proposta ai sensi dell'art 161, comma 6, L.F.;

ritenuto che

- la richiesta di concessione del termine appare ammissibile ai sensi del citato art. 161, co. 6, L.F., atteso che la domanda è corredata dalla situazione patrimoniale relativa agli ultimi tre esercizi, da un aggiornato certificato camerale e dall'elenco nominativo dei creditori ed atteso che la debitrice non ha presentato negli ultimi due anni analoga domanda ai sensi del citato art. 161 co. 6, L.F.;
- può essere quindi concesso il termine di giorni 60 di cui all'art 161 co. 10 L.F. atteso che è pendente domanda di fallimento (R. ist. n. 124/19) proposta da Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa;



- è da imporre alla debitrice, ai sensi dell'art 161, co. 8, L.F., l'obbligo di informare il Tribunale sulle attività anche finanziarie svolte medio tempore dall'impresa e sull'attività svolta per la predisposizione del progetto e del piano;
- appare, inoltre opportuna la nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F, con compiti di vigilanza sull'attività svolta dalla debitrice;

p.q.m.

(-) concede alla debitrice, ex art 161, comma 10, L.F. termine di giorni 60, con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto, per presentare la proposta e la documentazione di cui all'art 161, co. 2 e 3, L.F.;

(-) nomina Commissario Giudiziale il dott. Vincenzo Galasso con studio in Fano, via Roma n. 117, il quale dovrà vigilare sull'attività che l'impresa ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

(-) ordina che la debitrice ponga a disposizione del Tribunale e del Commissario Giudiziale i libri contabili ex art 170 L.F.;

(-) dispone che la ricorrente, ogni 30 giorni, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino e delle operazioni attive e passive effettuate o maturate nel periodo successivo alla presentazione del ricorso, relative all'amministrazione ordinaria e/o straordinaria effettuata;

segnala altresì, alla parte ricorrente che:

- non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;



- occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies L.F.;
- non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L.F.;
- in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Pesaro, il 24.10.2019

Il Presidente

Dott. Davide Storti

